



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FINA, NICITA, RANDO, FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, TAJANI, IRTO, D’ELIA, GIORGIS, DELRIO, ALFIERI, GIACOBBE, ROSSOMANDO, CAMUSSO, LA MARCA, FURLAN, ZAMBITO, LOSACCO, MALPEZZI, BASSO, ROJC, VERDUCCI, SENSI e MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2024

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e di produzione, distribuzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni si è verificato e si sta verificando un sensibile aumento, durante manifestazioni pubbliche, di condotte esaltative delle ideologie fascista e nazista: è la dimostrazione che ci si trova di fronte a un fenomeno, culturale e politico, a cui il legislatore deve prestare attenzione e di cui deve farsi carico.

La rappresentazione ideologica della simbologia nazifascista si mostra nel Paese in varie forme e occupa il dibattito pubblico in maniera molto pregnante.

Molti episodi di attualità hanno evidenziato l'importanza e la necessità di un intervento legislativo che affronti e regoli tali comportamenti (saluti romani, chiamata al presente, pubblicazione di testi esaltativi di

figure rappresentative del nazifascismo e così via).

I recenti accadimenti di Acca Larentia a Roma, di Ramelli a Milano e il tristemente celebre caso dei simboli della Decima Mas distribuiti nelle calze della befana nel comune di Capistrello, in provincia dell'Aquila, sono esemplificativi del clima sempre più complesso che si determina con l'uso di tali simbologie.

Mediante un intervento integrativo dell'impianto normativo attualmente vigente si può costruire un più efficace strumento di contrasto all'aumento di tali fenomeni, che offendono la storia del Paese e la Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 604-*bis*, primo comma, lettera a), le parole: « fino ad un anno e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre anni »;

b) dopo l'articolo 604-*ter* sono inseriti i seguenti:

« Art. 604-*quater*. - (*Propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e produzione, distribuzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti*) - Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista, ovvero pubblicizza metodi eversivi del sistema democratico, anche mediante la produzione, pubblicazione, distribuzione, diffusione o vendita di raffigurazioni di persone, immagini o simboli chiaramente riferibili all'ideologia nazifascista, ovvero ne fa propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Art. 604-*quinqüies*. - (*Circostanza aggravante*) - Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, commessi al fine di propagandare i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista, di pubblicizzare metodi eversivi del sistema democratico, o al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le suddette finalità, la pena è aumentata fino alla metà ».

€ 1,00